



LA NUOVA CASSA INTEGRAZIONE

ALLA LUCE DELLA RIFORMA DELLA LEGGE 234/2021

«AMMORTIZZATORE UNIVERSALE E SEMPLIFICAZIONE»

# Le Nuova Cassa Integrazione dal 1° gennaio 2022

Aziende non coperte FSB

aziende FSB

## CIGS

- Datori lavoro + 15 dipendenti medi nel semestre, in tutti i settori non coperti da FONDI SOLIDARIETA' BILATERALI art 26,27,40 DLGS 148/15 (es. FSBA)
- Alle imprese del trasporto aereo, aeroportuale e derivate

**CASSA  
STRAORDINARIA**

## CIGO

(art. 10 L. 148/15)

**Fondo di integrazione salariale (FIS) - (OJ)**

Tutti quelli esclusi dalla CIGO e dai **FONDI SOLIDARIETA' BILATERALI** art 26,27,40 DLGS 148/15 (es. FSBA)

FONDI  
SOLIDARIETA'  
BILATERALI art  
26,27,40 Dlgs  
148/15 (es. FSBA)

**CASSA  
ORDINARIA**

# Le principali novità

## Legge di Bilancio 2022 n. 234/21

1

- IL «FIS» DIVENTA **AMMORTIZZATORE «UNIVERSALE»** A PRESCINDERE DAL NUMERO DIPENDENTI PER TUTTE LE AZIENDE **AD ECCEZIONE DI QUELLE DELLA CIGO O DI QUELLE NON COPERTE DA FONDI SOLID. BILATERALI (26,27,40 DLGS 148/15)**

2

- LA CIGS VIENE ESTESA A TUTTI I DATORI DI LAVORO CON +15 DIP E ALLE IMPRESE TRASP. AEREO E DERIVATE – ESCLUSE SOLO QUELLE CHE ACCEDONO A FONDI S.B.

3

- **Computo dei dipendenti:** *sono da comprendersi nel calcolo tutti i lavoratori inclusi: dirigenti, i lav. a domicilio e apprendisti di ogni tipo*

4

- LE NOVITA' DECORRONO DAL 01/01/2022 – LE AZIENDE ADESSO ESCLUSE DAI FONDI SOL. BILATERALI ACCEDERANNO AL «FIS» FINP A CHE I FSB SI ADEGUERANNO (MAX AL 31/12/2022)

5

- Non esiste più il limite del tetto aziendale

**Legge di Bilancio 2022**

**n. 234/21**

**Lavoratori destinatari delle integrazioni salariali (PER TUTTE LE CASSE)**

**1**

- SONO DESTINATARI TUTTI I LAVORATORI PRIMA ESCLUSI (APPRENDISTI DI OGNI TIPO E LAV. DOMICILIO)

**2**

- CHE ABBIANO MATURATO ALMENO 30 GG EFFETTIVO SERVIZIO ALLA DATA DELLA DOMANDA PER QUELLA «UP»

**3**

- VIENE PREVISTO ANCHE L'ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE A CARICO DEL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

## ELEMENTI ESSENZIALI DELLA DOMANDA

1

- **INFORMATIVA SINDACALE -> CONSULTAZIONE ANCHE TELEMATICA -> ACCORDO**

2

- **Scelta «Unità produttiva dei lavoratori» per garantire rispetto requisito 30 gg anzianità**

3

- **SCELTA CASUALE:** - Crisi temporanea di mercato  
- Mancanza di ordini, commesse e lavoro  
- Mancanza di materie prime o componenti

4

- **RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA CHE EVIDENZI LA SITUAZIONE AZIENDALE E TRANSITORIETA' EVENTO**

# LA NUOVA CIGO SENZA CONTRIBUTO AGGIUNTIVO DAL 01/07/2021 Dlgs 14 settembre 2015 n. 148

- **Si richiamano i requisiti generali che vanno evidenziati nella CIGO ORDINARIA:**
- **1) Transitorietà evento e la probabilità della ripresa dell'attività lavorativa**
- L'art. 1, comma 2, D.M. n. 95442/2016 sancisce che la transitorietà della situazione aziendale e la temporaneità della situazione di mercato sussistano quando è prevedibile, al momento della presentazione della domanda di CIGO, che l'impresa riprenda la normale attività lavorativa.
- Si ritiene transitoria una sospensione quando si possa presupporre, con un giudizio prognostico ex ante, l'alta probabilità di ripresa della normale attività lavorativa dell'impresa alla sua conclusione.
- Si deve in particolare evidenziare nella relazione tecnica la situazione aziendale al momento della richiesta di intervento ordinario di integrazione salariale specificando gli eventuali ordini già ricevuti o eventuali lettere d'intenti già sottoscritte o la partecipazione a gare d'appalto o ad importanti eventi fieristici o le iniziative volte a ricercare ulteriori occasioni di business.
- Altri elementi utili per valutare la probabilità della ripresa possono consistere anche nell'esposizione in relazione tecnica della complessiva situazione aziendale e del contesto economico produttivo in cui l'impresa opera per dimostrare che l'evento è solo transitorio.
- **2) Non imputabilità della causale**
- La "non imputabilità" disciplinata anche dall'art. 1 del decreto n. 95442/2016, consiste nella involontarietà o nella mancanza di elementi di imperizia e negligenza delle parti.
- Tale elemento va chiarito con attenzione in relazione tecnica evidenziando, ad esempio, che la contrazione dell'attività che non deriva da negligenza o imperizia dell'imprenditore o da errate modalità organizzative dell'impresa o da stagionalità prevedibili, ma che sia connessa al settore in cui l'impresa opera, dal prodotto e dal mercato di riferimento.
- Si ricorda che in linea di massima la causale non è integrabile se la sospensione è legata all'esercizio da parte del committente di una facoltà contrattualmente prevista riconoscendo anche eventuali compensi o indennizzi.
- In tali casi va evidenziato in relazione tecnica che la sospensione si è verificata a causa di circostanze del tutto imprevedibili, casi fortuiti o di forza maggiore, che inducano l'azienda committente ad ordinare la sospensione dei lavori e non in forza di una libera scelta discrezionale contrattualmente prevista.

# Domande e risposte

- **D:** in merito al messaggio INPS n. 637 del 09/02/2022 si chiede: 1. l'aliquota dello 0,27% (punto 3.2) è sempre da suddividere 2/3 carico azienda e 1/3 carico dipendente?

**R:** L'aliquota della contribuzione di finanziamento delle integrazioni salariali straordinarie (CIGS) pari, per il solo anno 2022 – per le imprese di cui all'art. 1, comma 219, lettera c) della L. n. 234/2021 – allo 0,27% dell'imponibile contributivo (0,90 – 0,63) è ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo (0,18% Datore e 0,09% lavoratore).

- **D:** Nel caso d'aziende rientranti nell'ambito d'applicazione (ad esempio) del F.do per i servizi ambientali, che allo stato attuale non versano il contributo perché con media dipendenti inferiore al dovuto, nel momento in cui dovranno iniziare a versare la contribuzione al FIS (nell'attesa che il F.do deliberi il recepimento dell'allargamento del perimetro alle aziende con anche 1 solo dipendente) si vedranno assegnare il Codice Autorizzazione "0J" o il codice previsto per lo specifico fondo (che nel caso dell'esempio è "IZ")? Grazie WKI

**R:** I Fondi di solidarietà che prevedono la sussistenza del relativo obbligo contributivo soltanto al raggiungimento di un requisito dimensionale (es. Fondo di solidarietà del settore dei servizi ambientali per i datori di lavoro che occupano, mediamente, più di 5 dipendenti nel semestre precedente) possono adeguarsi, entro il 31 dicembre 2022, alla disposizione introdotta dalla L. n. 234/2022, che ha disposto l'estensione dell'obbligo contributivo di finanziamento ai Fondi di solidarietà a tutti i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. Nelle more dell'adeguamento dei decreti istitutivi dei predetti Fondi di solidarietà, i relativi datori di lavoro – che occupano un numero di addetti inferiore a quello stabilito dai singoli decreti – sono tenuti, in via transitoria, al versamento della contribuzione ordinaria di finanziamento al FIS. Sul lato operativo si sta valutando l'ipotesi di affiancare il c.a. "0J", connotante il FIS, al c.a. del singolo Fondo di solidarietà bilaterale. Seguiranno comunque indicazioni specifiche.